

# MORETTO S.r.l.

Via Cartigliana, n. 188  
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. e Fax 0424/566203  
C.F. e P.IVA 03116290242  
moretto.srl@morettorottami.com

Spett. le  
Provincia di Vicenza  
Area Servizi al Cittadino e al Territorio  
Settore Ambiente  
Servizio Cave Miniere VIA e Biodiversità  
Palazzo Folco  
Contrà San Marco, 30  
36100 VICENZA

e p.c. Spett. le  
Comune di Tezze sul Brenta  
Piazza della Vittoria, 1  
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)

Spett.le Sportello Unico del Comune di  
Tezze sul Brenta  
Piazza della Vittoria, 1  
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)

Spett.le  
A.R.P.A.V.  
Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Via Spalato, n. 16  
36100 VICENZA

**OGGETTO:** Domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. N. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. N. 10/99.

Proponente: MORETTO s.r.l.

Progetto: trasferimento di un impianto di recupero rifiuti metallici.

Localizzazione: via Tre Case – 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI).

Trasmissione documentazione integrativa/di approfondimento richiesta della Provincia di Vicenza con nota Prot. n. 74930 del 08/10/12.

Prima di entrare nel merito delle integrazioni e degli approfondimenti richiesti dalla Provincia di Vicenza si ritiene opportuno precisare che, nella documentazione del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale di che trattasi, si è dato per scontato che i materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 siano M.P.S. ovvero "materiali che, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., hanno cessato di possedere la qualifica di rifiuto".

Con questa impostazione è stata sviluppata la documentazione progettuale e dello S.I.A. e in quest'ottica si reputa non esservi, almeno per quanto riguarda l'impianto in questione, sostanziale differenza fra quelle che un tempo erano "M.P.S." e gli attuali "non rifiuti" di ferro e/o di Alluminio trattandosi in ogni caso di materiali non più qualificabili come rifiuti ai sensi del comma 1 dell'art. 184 – ter e più precisamente di: materiali prodotti da operazioni di recupero (R4) condotte su rifiuti aventi ben precise caratteristiche (verificate sia preliminarmente che durante il conferimento):

- che trovano utilizzo in specifici cicli produttivi e per i quali esiste un mercato o comunque vi è una richiesta;
- che soddisfano i requisiti tecnici previsti in funzione del loro specifico utilizzo e che rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- il cui utilizzo non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Questa impostazione è coerente sia con la normativa tecnica italiana sul recupero di rifiuti non pericolosi (data specificatamente dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.) sia con le disposizioni ineludibili (cogenti) del Regolamento europeo n. 333/2011, ritenendosi in definitiva definibili come:

- "non rifiuti" metallici ferrosi e di Alluminio: i materiali metallici ferrosi e di Alluminio (già M.P.S.) conformi a quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 333/2011 ottenuti da operazioni di recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e di Alluminio;
- (ancora) "M.P.S.": tutti gli altri materiali metallici non ferrosi (non di Alluminio) conformi ai requisiti stabiliti dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) dei rifiuti metallici non ferrosi (non di Alluminio).

Ciò premesso, in relazione a quanto richiesto dalla Provincia di Vicenza con la nota Prot. n. 74930 del 08/10/12, provvediamo ad adempiere punto per punto alla richiesta stessa.

#### **1. *Relativamente ai rifiuti:***

*A) dalla tabella a) di pag. 17 della Relazione Tecnica e dalle precisazioni del P.G.O. risulta che:*

- *non viene riportata la colonna che descrive la codifica del materiale in uscita; chiarire questo aspetto.*

La tabella a) di pag. 17 della Relazione tecnica, inserita nel capitolo 4 “Tipologie di rifiuti accettabili” della relazione stessa, titola: “Tipologie di rifiuti accettabili ed operazioni di recupero previste”; non essendo lo scopo del cap. 4 e della tabella a) quello di definire la codifica da attribuire ai materiali in uscita, effettivamente manca la descrizione richiesta. Si è inoltre dato, come già detto, per sottinteso che:

- il termine “non rifiuto” sia da attribuirsi a tutti i materiali metallici ferrosi e di Alluminio prodotti dalle operazioni di recupero (R4) dei rifiuti metallici ferrosi e di Alluminio accettati in impianto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 333/ 2011;
- la definizione di M.P.S. debba attribuirsi (ancora) a tutti gli altri materiali metallici non ferrosi non di Alluminio prodotti dalle operazioni di recupero (R4) dei rifiuti metallici non ferrosi non di Alluminio accettati in impianto, secondo quanto disposto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii..

Ciò detto, in allegato 1 alla presente, si ripropone la tabella a) di pag. 17 della Relazione Tecnica, aggiornata con l’inserimento di una colonna che riporta la codifica dei materiali in uscita dalle operazioni di recupero previste in impianto.

- *Dalle precisazioni di pag. 7 del P.G.O. emerge che per tutti i rifiuti in ingresso è prevista la possibilità di effettuare la sola messa in riserva con selezione (R13-R12), ma nella tabella riepilogativa di pag. 3 del Piano di Gestione Operativa e dalla tabella a) di pag. 17 della Relazione Tecnica tale dato non emerge; chiarire questo aspetto.*

Riprendendo quanto riportato a pag. 7 del P.G.O.: ... *per tutti i rifiuti accettabili (di cui all’elenco a pag. 3), per i quali è prevista l’operazione R13 abbinata all’operazione R4, sarà possibile effettuare anche SOLTANTO l’operazione R13, ossia i rifiuti stessi potranno (a discrezione del Gestore) essere messi (semplicemente) in riserva, all’occorrenza previa selezione “negativa” (intendendo con questo termine la “rimozione di eventuali materiali estranei / non metallici”), per essere allontanati ad altri impianti autorizzati (R4), come rifiuti aventi medesimo codice utilizzato in ingresso, il senso era (e rimane) quello di precisare che “solamente” per quei rifiuti per i quali è prevista l’operazione di messa in riserva (R13) abbinata all’operazione di recupero (R4) è anche possibile decidere di effettuare soltanto la messa in riserva (R13), in ragione dell’andamento del mercato e delle caratteristiche dei rifiuti accettati (comunque sempre “recuperabili”),*

all'occorrenza previa selezione negativa finalizzata all'eliminazione di materiali estranei non metallici; è quindi evidente che la "selezione negativa" non è stata prevista per i rifiuti "unicamente" messi in riserva (aventi codici C.E.R. 10 02 10, 10 02 99, 10 08 99) e nemmeno per i rifiuti da avviare immediatamente a recupero (aventi codici C.E.R. 17 04 04 e 17 04 06 per i quali la "selezione negativa" è ovviamente compresa nell'operazione R4). Se si entra, ns. malgrado, nelle finzze terminologiche, non è peraltro assolutamente "scontato" identificare come R12 un'operazione di "selezione negativa" unicamente finalizzata alla rimozione di materiali estranei, considerato che questa operazione non comporta alcuna modifica del codice C.E.R. del rifiuto in ingresso; non volendo peraltro addentrarci in una inutile polemica sulla terminologia utilizzata per indicare un'operazione comunque sostanzialmente chiara, consideriamo appropriata l'osservazione ed in tal senso provvediamo quindi ad aggiornare la tab. a) di pag. 17 riproposta in allegato 1, oltrechè con l'inserimento della colonna indicante la codifica dei materiali in uscita, anche per quanto concerne le operazioni di recupero previste. Conseguentemente è da ritenersi aggiornata anche la tabella riportata a pag. 3 del Piano di Gestione Operativa (in quanto identica).

- *Non viene chiarito, per singolo codice C.E.R., quali rifiuti in ingresso sono destinati alle operazioni di recupero (R4) funzionali alla produzione di M.P.S., in conformità ai punti 3.1.4. e 3.2.4. del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e quali alla produzione di "non rifiuto" ai sensi del Regolamento Europeo n. 333/2011.*

Come già detto in apertura, tutte quelle che un tempo venivano chiamate "M.P.S. ferrose e di Alluminio", nel progetto e nello S.I.A. sono state indicate come "NON RIFIUTI" (prodotti dalle operazioni di recupero [R4] previste per i rifiuti ferrosi e di Alluminio) fermo restando che, in attesa di una definizione normativa univoca in materia, le loro caratteristiche dovranno soddisfare i requisiti tanto del Regolamento Europeo n. 333/2011, quanto del D.M. 05/02/98 – Allegato 1 – Suballegato 1 – parr. 3.1 e 3.2. Anche in questo caso la questione pare porsi più da un punto di vista terminologico che di sostanza e ad ogni buon conto si ritiene che un'eventuale decisione definitiva in merito possa essere assunta anche successivamente (confidando in un definitivo chiarimento normativo), in sede di autorizzazione all'esercizio, non trattandosi di fattore condizionante gli aspetti progettuali e/o di impatto ambientale.

È evidente che tutti i prodotti dell'operazione di recupero [R4] effettuata su rifiuti non ferrosi e non di Alluminio rimarranno definiti come M.P.S. subordinate (unicamente) ai requisiti prescritti al par. 3.2 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii..

B) *I rifiuti non ferrosi, per cui è prevista la sola messa in riserva, devono essere gestiti separatamente a seconda della loro natura.*

Tutti i rifiuti gestiti in impianto unicamente in R13 saranno messi in riserva separatamente a seconda della loro natura ovvero separatamente per codice C.E.R.; in particolare, qualora in una stessa area si stoccassero contemporaneamente rifiuti aventi diversi codici C.E.R. unicamente in R13, i rifiuti stessi saranno accumulati ordinatamente in modo da mantenerli separati; ogni stoccaggio sarà chiaramente identificato con apposita cartellonistica.

C) *In merito alla gestione del codice C.E.R. 15 01 04, dalla tabella di pag. 17 della Relazione Tecnica emerge che tale codice C.E.R. è riferito sia a rifiuti corrispondenti alle tipologie 3.1 (imballaggi di metallo ferroso nuovo) che 3.2 (imballaggi di alluminio) dell'Allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., mentre nell'Elaborato 1E5 "Organizzazione – Lay-out e viabilità interna" viene individuata un'unica area di stoccaggio (area R10) solo per gli "scarti imballaggi di Alluminio". Chiarire quali sono le aree dedicate allo stoccaggio del codice C.E.R. 15 01 04 per i rifiuti ferrosi, aggiornando le relative tabelle e planimetrie.*

Il codice C.E.R. 15 01 04 riferito alla tipologia 3.1 (imballaggi di metallo ferroso nuovo) verrà messo in riserva all'interno dell'area di stoccaggio identificata con la sigla R5 nell'Elaborato 1E5 "Organizzazione – Lay-out e viabilità interna" (il codice non è stato inavvertitamente inserito fra quelli stoccabili nell'area); il codice C.E.R. 15 01 04 riferito alla tipologia 3.2 (imballaggi di alluminio) sarà invece messo in riserva, come già indicato, all'interno dell'area di stoccaggio identificata con la sigla R10 nell'Elaborato 1E5 "Organizzazione – Lay-out e viabilità interna". In allegato 2 alla presente si riportata la tabella b) di pag. 20 della Relazione Tecnica aggiornata; viene altresì allegato l'Elaborato 1E5 aggiornato.

D) *Non risulta agli atti uno schema a blocchi di ciascuna tipologia di rifiuti, da cui devono emergere anche le M.P.S. in uscita e i rifiuti prodotti dall'attività, con relativo codice C.E.R..*

In allegato 3 si riporta lo schema a blocchi richiesto, ancorché si ritenga sufficientemente esaustiva allo scopo la tabella a) argomento dell'allegato 1.

E) *In merito alle diverse aree di stoccaggio presenti in impianto si invita la ditta a presentare una tabella riepilogativa con indicazione delle dimensioni e quantitativi anche per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero e per le M.P.S. in uscita (come è stato fatto in Tab. b di pag. 20 della Relazione Tecnica per i rifiuti in ingresso all'impianto).*

In allegato 4 vengono presentate due tabelle riepilogative [tab. c) e tab. d)] riportanti le dimensioni e le capacità di stoccaggio delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti (non metallici) prodotti dall'attività di recupero e di quelle di deposito dei "non rifiuti" (ferrosi e di Alluminio) e delle M.P.S. metalliche (non ferrose non di Alluminio) in uscita.

Per quanto concerne i rifiuti prodotti, a livello progettuale e quindi in via preventiva, è stata prudenzialmente prevista una capacità di stoccaggio pari a 100 t, da assoggettare a garanzia finanziaria, al solo scopo di poter far fronte a qualsiasi evenienza imprevista e imprevedibile determinata ad esempio da temporanea inaccessibilità degli impianti di destinazione finale.

Per quanto concerne i "non rifiuti/M.P.S.", la ditta può legittimamente commercializzare e quindi ricevere anche "non rifiuti/M.P.S. ALL'ORIGINE" che provvederà in questo caso a mettere in deposito nelle aree a ciò destinate; ciò avvenendo, le aree di deposito, di cui alla tabella d), saranno nell'evenienza parzializzate ricorrendo alla compartimentazione con elementi di separazione mobili tipo Jersey o lamieroni metallici in modo da tenere sempre separate e in ogni momento identificate (mediante apposita cartellonistica recante la scritta: "non rifiuti/M.P.S. ALL'ORIGINE") le aree destinate alle materie prime ricevute e commercializzate come tali da quelle di deposito dei "non rifiuti/M.P.S." ottenuti dal recupero dei rifiuti in ingresso.

Si ritiene che, a livello progettuale, non sia conveniente ma nemmeno indispensabile e/o necessario individuare delle capacità FISSE di deposito differenziato tra "non rifiuti/M.P.S. all'origine" (così ricevute e da commercializzare) e "non rifiuti/M.P.S. di recupero", non essendo prevedibili né l'evoluzione della normativa né l'andamento del mercato.

F) *In merito alla potenzialità dell'impianto, si invita la ditta a compilare le tabelle seguenti, che saranno poi inserite in autorizzazione.*

In allegato 5 si riportano, adeguatamente compilate, le tabelle richieste.

Si precisa ulteriormente che con il termine "non rifiuti" si intendono i materiali di ferro e acciaio e di Alluminio ottenuti dall'operazione di recupero R4 che, in quanto tale, non può originare rifiuti. Anche gli eventuali "non rifiuti all'origine" gestiti come tali hanno le caratteristiche della materia prima.

Per quanto concerne le “capacità dell’impianto” giornaliera e annuale (potenzialità) riferite alle operazioni R12-R13, che rappresentano il complemento dell’operazione R4 rispetto al flusso di rifiuti in ingresso, non è possibile effettuare una stima attendibile e IMPEGNATIVA in quanto potenzialmente (nell’ambito di una giornata e anche dell’anno) potrebbero non essere conferiti rifiuti in R13 (quelli indicati nella tab. a)) e tutti gli altri rifiuti (pure potenzialmente) potrebbero essere sottoposti all’operazione R4; quindi prudenzialmente, nella terza e nella quarta riga, vengono riportate le stesse quantità indicate nella prima e nella seconda riga.

- G) *In merito alla gestione dei “non rifiuti” ai sensi del regolamento Europeo n. 333/2011 si evidenzia che gli artt. 3 e 4 riportano che i rottami di ferro e acciaio e di alluminio “cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni...”. Si ritiene quindi che le aree dedicate allo stoccaggio dei “non rifiuti”, siano da considerarsi ancora rifiuti fino all’effettiva cessione degli stessi e pertanto, i quantitativi individuati in tali aree devono essere inclusi nel calcolo delle garanzie finanziarie.*

Non si ritiene di poter condividere questa interpretazione dato che i “non rifiuti” ai sensi del Regolamento Europeo n. 333/2011 per l’impianto in discussione, di fatto coincidono con le materie prime seconde in quanto ottenuti da un’operazione di recupero R4. Tra l’altro, se valesse questa interpretazione, stante il fatto che l’industria siderurgica accetta soltanto “non rifiuti”, il problema acquisirebbe rilevanza generale (per tutti gli impianti di recupero che devono essere necessariamente adeguati alle disposizioni – cogenti – del Regolamento Europeo). Non ci risulta invece che la Provincia di Vicenza abbia adottato questa “restrizione” per altri impianti di recupero rifiuti metallici autorizzati.

Per quanto sopra si ritiene che i “non rifiuti” prodotti da Moretto s.r.l. non debbano essere inclusi nel calcolo delle garanzie finanziarie. In ogni caso si reputa che questo aspetto, delle garanzie finanziarie, non sia condizionante nel merito di una valutazione di compatibilità ambientale e di approvabilità di un progetto, risultando invece rilevante se prescritto nell’autorizzazione all’esercizio, fatta salva però, in questo caso, la possibilità di un confronto con tutta la categoria interessata.

H) *La ditta dovrà presentare gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla nuova D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/11 .....*

La ditta presenterà le garanzie finanziarie con importi calcolati secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/11, prima dell'attivazione dell'impianto.

**2. *In merito al materiale di scavo a fronte di una previsione di commercializzazione, ai sensi del D.M. 10 Agosto 2012 n. 161 e della D.G.R.V. n. 2424/2008, deve essere presentato apposito progetto.***

A fronte di questa precisa richiesta, sono state effettuate delle valutazioni approfondite circa l'effettiva necessità di allontanare, dal sito di intervento, le terre e rocce esitate dagli scavi necessari per la realizzazione del progetto; questa valutazione non era stata precedentemente effettuata in quanto si era reputato cautelativo, a fronte della dimostrata possibilità, prevederne il riutilizzo per altro progetto in altro sito che però, dati i tempi che presumibilmente trascorreranno per poter dare inizio ai lavori, non è allo stato possibile definire.

Ciò detto, dalle valutazioni effettuate, si è riscontrato che la superficie del sito di progetto si colloca ad una quota ribassata mediamente di circa 60 cm rispetto a quella che assumerà la superficie pavimentata (con massetto in calcestruzzo armato) di progetto; questo dato ha consentito di quantificare i volumi di riporto (di inerti) necessari per costituire il rilevato e di confrontarli con i volumi di terra e roccia da scavo prodotti per la realizzazione delle opere in progetto, ossia di verificare l'effettiva necessità o meno di allontanare dal sito le terre e rocce da scavo prodotte.

Considerati i dati di progetto, si valuta che nella realizzazione del progetto possono essere prodotti i seguenti volumi di terre e rocce da scavo:

- circa 1'500 mc di terreno aerato (scotico), prodotto dalle operazioni di scarifica superficiale;
- circa 1'000 mc di materiale inerte da scavi in profondità (vasche, fondazioni,...);

a fronte di una richiesta di inerti per rilevati pari a circa 5'000 mc.

Risulta pertanto evidente la necessità di approvvigionare materiale inerte dall'esterno per colmare il deficit di riporto rispetto allo sterro; in definitiva non vi è quindi alcuna necessità di allontanare terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda il terreno di scotico superficiale, si ritiene che lo stesso possa essere utilmente riutilizzato per costituire l'area a verde che si prevede di realizzare sui lati nord, sud ed ovest dell'impianto (quest'ultima porzione di superficie rilevante e relativamente più depressa) fino ad una quota di (almeno) una decina di centimetri più alta della superficie pavimentata.

Verificata quindi l'effettiva non necessità di allontanare le terre e rocce da scavo prodotte dalla realizzazione del progetto, Moretto s.r.l. rinuncia alla loro commercializzazione venendo quindi meno la necessità di presentare il progetto di cui all'art. 5 del D.M. 10 Agosto 2012 n. 161.

**3. *Devono essere approfondite le principali alternative prese in esame, ivi compresa l'opzione zero (non realizzazione del progetto), con indicazioni delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale.***

Si allega (allegato 6) uno specifico elaborato: "Relazione di analisi ed approfondimento delle principali alternative prese in esame", che descrive ed analizza le principali alternative considerate, ivi inclusa l'opzione zero (di non realizzazione del progetto), motivando la scelta effettuata sotto il profilo dell'impatto ambientale.

**4. *Devono essere descritti, in maniera sintetica, i monitoraggi previsti, come da schema allegato.***

Nel Cap. 1 – "Introduzione" - dello schema allegato si chiarisce che: « *Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è stato redatto sulla base dei Piani di monitoraggio previsti per le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Trattasi di documento non obbligatorio, ma di ausilio al fine di sintetizzare i monitoraggi previsti, secondo uno schema concettuale unitario per le opere assoggettate alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.*». Stante la sua finalità (è diretto agli impianti che effettuano attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. ossia che necessitano del rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale), il documento prevede una serie di obblighi, controlli e verifiche non pertinenti l'attività in discussione (che non rientra nel campo dell'A.I.A.). In particolare si ritiene che Moretto s.r.l. non possa essere obbligato a:

- redigere il report annuale riportante gli esiti dei monitoraggi e trasmettere lo stesso agli Enti preposti;

- monitorare il consumo di risorse idriche, energetiche e/o dei combustibili utilizzati in impianto;
- monitorare le fasi critiche del processo;
- definire e monitorare gli indicatori di performance.

Nell'elaborazione del quadro di sintesi richiesto, si è quindi reputato di poter omettere gli aspetti sopraelencati, ritenendo invece opportuno adattare il modello stesso con l'implementazione di alcune tabelle aggiuntive che meglio esplicitano i controlli e le verifiche previste nell'impianto di Moretto s.r.l., soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

In allegato 7 si riporta il documento di sintesi dei monitoraggi richiesto.

Come richiesto, la documentazione (debitamente sottoscritta) viene fornita in copia cartacea e in formato digitale al Servizio V.I.A. della Provincia di Vicenza e, in copia cartacea: al Comune di Tezze sul Brenta, allo Sportello Unico del Comune di Tezze sul Brenta e al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V..

Distinti saluti.

Bassano del Grappa, lì 20/11/2012

Con osservanza

ALLEGATI: c.s. descritti